

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'INSERIMENTO DI UTENTI IN
STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHiatrica ADULTI (SRP 3.1)**

Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____ 2023

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____;

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e

P.I.: 02198590503), di seguito denominata "Azienda USL", rappresentata dal

Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 71 del 29

aprile 2022, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene,

stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della

AUSL TNO;

E

La Società/Ente _____, titolare della Struttura _____

d'ora in poi denominata "Struttura" o "Gestore", con sede legale in _____,

via _____ n. ____ (C.F. _____, P.IVA _____) nella

persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede legale

della Società/Ente, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua

qualità di _____;

PREMESSO

- che l'Azienda USL, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e nei limiti consentiti dai livelli di assistenza e dalla normativa di riferimento, intende avvalersi di una struttura sanitaria sita nell'ambito territoriale della Bassa Val di Cecina - Val di Cornia che sia accreditata per il processo della salute mentale residenziale per trattamenti socio riabilitativi;

- che la Struttura contraente è stata autorizzata al funzionamento dal Comune di _____ con provvedimento/atto n. _____ del _____ e risulta debitamente accreditata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. _____ del _____ per il processo di salute mentale erogato nel presidio di tutela della salute mentale (Struttura Residenziale e Psichiatrica) per trattamenti socio riabilitativi (Lista D3 – SRP 3.1);
- che la Comunità dispone di una capacità ricettiva di 10 posti letto per trattamenti socio riabilitativi con personale sulle 24 ore giornaliere (tipologia SRP 3.1);
- che l’Azienda USL intende utilizzare i suddetti 10 posti letto per i propri utenti assistiti previa redazione da parte del Centro di Salute Mentale Adulti inviante di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI);
- che il convenzionamento è un presupposto per l’inserimento degli utenti a carico del Servizio Sanitario Regionale, ma non costituisce alcun impegno in tal senso da parte dell’Azienda USL;

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1127 del 9 dicembre 2014 “*Le strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato. Linee di indirizzo*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R
“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- Il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020”;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale della “privacy” di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono

volte a mettere a fattore comune tra le parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l’Azienda USL e la Struttura che eroga trattamenti socio riabilitativi per pazienti in carico alla U.F. Salute Mentale Adulti e SPDC della Val di Cornia (Zona Distretto Bassa Val di Cecina – Val di Cornia su cui insiste la Società della Salute Valli Etrusche).

La struttura risulta autorizzata ed accreditata come presidio di tutela della salute mentale, struttura residenziale e psichiatrica (Lista D3), tipologia SRP 3.1 per la capacità massima di 10 posti letto. L’offerta è pertanto rivolta a pazienti di età compresa tra 18 e 65 anni non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione. E’ richiesto personale sulle 24 ore giornaliere.

La struttura deve essere autorizzata ed accreditata, perciò idonea, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza impiantistica, con idonee caratteristiche per lo svolgimento dell’attività assistenziale.

L’Azienda USL, ambito territoriale della Val di Cornia, si riserva di utilizzare i 10 posti per l’inserimento dei propri assistiti nella struttura residenziale, senza alcun vincolo ad assicurare la copertura dei posti convenzionati, ferma restando la priorità rispetto agli inserimenti richiesti da altre Zone – Distretto e/o da altre Aziende sanitarie, regionali ed extra regionali.

Il Gestore si fa carico delle attrezzature e dei beni di consumo necessari alla conduzione della Struttura, di tutte le spese inerenti le utenze (telefono, luce,

riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti, imposte varie, ecc.) e dei costi di gestione generali. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto riguarda l'uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda, vitto, manutenzione e lavaggio biancheria e vestiario, la Struttura li garantisce a suo carico ispirandosi alle esigenze del servizio.

I farmaci non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale sono reperiti con oneri totali a carico dei pazienti stessi.

L'organizzazione degli spazi interni è tale da garantire agli utenti il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale. Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie), sono arredati adeguatamente come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare.

Il Gestore dichiara espressamente che tutto il personale è in possesso dei requisiti professionali e della preparazione scientifica, tecnica e professionale tale da assicurare un'attività rispondente, sotto il profilo socio sanitario, alle esigenze psico-fisiche degli ospiti. L'orario giornaliero delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti ed ai relativi programmi di intervento.

Art. 3 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

L'attività oggetto del presente accordo è rivolta a persone adulte in carico alla competente Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della Val di Cornia. Trattasi di pazienti clinicamente stabilizzati che presentano prevalentemente bisogni nell'area del supporto e della riabilitazione di mantenimento, senza escludere l'aspetto terapeutico specifico della patologia come evidenziato nel PTRI di invio da parte della U.F. SMA; sono portatori di marcate compromissioni di tipo persistente nella cura di sé/ambiente, nella competenza relazionale, gestione economica e abilità

sociali; non sono in grado di gestirsi da soli anche solo per alcune ore; dimostrano incompetenza nella gestione di imprevisti o di emergenza.

La durata massima del programma non sarà superiore a 36 mesi, prorogabile con motivazione scritta e concordata con il CSM (Centro Salute Mentale o U.F. SMA) di riferimento, sulla base del Programma terapeutico riabilitativo individualizzato residenziale in coerenza con il Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato globale generale redatto dal CSM inviante.

La Struttura assicura agli utenti i requisiti minimi strutturali, organizzativi, professionali e gli standard di qualità previsti dalla specifica autorizzazione al funzionamento, dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie, secondo la normativa di riferimento richiamata in premessa. La Struttura si impegna altresì ad aggiornare i requisiti strutturali, organizzativi e professionali in base ad eventuali sopravvenute disposizioni nazionali e regionali.

Art. 4 – ACCESSO, AMMISSIONI E DIMISSIONI

In coerenza con la normativa di riferimento e con le procedure in uso nella Azienda USL, l'accesso degli assistiti alla Struttura si esplica con la predisposizione di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI) globale generale redatto dalla U.F. Salute Mentale Adulti (SMA) inviante che ha in carico il paziente ed è subordinato all'autorizzazione della Zona – Distretto dell'Azienda USL di residenza del paziente. Spetta difatti alla competente U.F. SMA della Zona – Distretto di provenienza dell'utente la predisposizione del progetto (PTRI) secondo le linee guida ed i percorsi clinico assistenziali decisi dal Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze. L'inserimento è preventivamente concordato con la direzione della Struttura ai soli fini dell'organizzazione del servizio. Alla Struttura compete poi

l'attuazione del PTRI, la supervisione, il coordinamento ed il controllo delle attività assistenziali e riabilitative svolte.

La dimissione degli ospiti, quando non dovuta a cause naturali o alla diretta volontà dell'interessato o dei suoi rappresentanti legali, è sempre disposta dalla competente U.F. SMA della Zona – Distretto di provenienza dell'utente. In ogni caso non è possibile procedere alla dimissione degli utenti inseriti senza aver prima concordato con l'equipe inviante.

Art. 5 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

La Struttura applica le seguenti procedure di ammissione, di monitoraggio e di dimissione per gli ospiti provenienti dall'ambito territoriale dell'Azienda USL:

- L'equipe inviante presenta il caso e delinea gli obiettivi dell'inserimento in un'apposita riunione con i responsabili sanitari della struttura;
- All'utente viene garantita la conoscenza della struttura, degli operatori e degli ospiti con modalità ed in tempi concordati con l'equipe inviante;
- Al termine di questa fase di accoglienza, eventuali controindicazioni all'inserimento vengono valutati congiuntamente dall'equipe inviante e dai responsabili sanitari della struttura;
- Ad inserimento avvenuto, si procede con un periodo di adattamento dell'utente alla struttura e di osservazione da parte degli operatori, periodo nel quale viene dettagliato il PTRI che definisce le modalità specifiche di realizzazione degli obiettivi proposti dall'equipe inviante;
- Il progetto viene regolarmente monitorato ed aggiornato, oltre che nelle riunioni interne alla struttura, in occasione di incontri periodici con l'equipe territoriale competente, incontri con cadenza concordata in base alle condizioni dell'utente e a particolari fase del progetto;

- Le dimissioni, sia al termine del percorso terapeutico con passaggio ad altra fase assistenziale, sia per eventuali, gravi incompatibilità dell'utente con la struttura, vengono valutate e concordate tra l'equipe inviante e i responsabili sanitari della struttura con apposito protocollo sottoscritto;
- Congiuntamente, gli operatori della struttura e dell'equipe inviante condividono con gli utenti o con i loro rappresentanti legali gli orientamenti e le decisioni riguardanti il percorso riabilitativo.

La dimissione degli ospiti, quando non dovuta a cause naturali o alla diretta volontà dell'interessato e dei suoi rappresentanti legali, è sempre disposta dalla U.F. SMA della Zona – Distretto di provenienza dell'utente. La durata massima del programma non è superiore ai 36 mesi, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con l'equipe dell'U.F. SMA di riferimento.

Art. 6 – PRESTAZIONI

La Struttura garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività contenute nel progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI) globale generale predisposto e redatto dai competenti servizi della U.F. SMA di Zona della Azienda USL, assicurando un'idonea organizzazione articolata sulle 24 ore e l'utilizzo delle idonee figure professionali come da normativa di legge e di regolamento per il processo di salute mentale.

La Struttura garantisce il raggiungimento degli obiettivi del PTRI che si realizza, dopo un congruo periodo di accoglienza, in una presa in carico condivisa e congiunta con i servizi invianti, con setting individuali e gruppali ben definiti.

In particolare, la Struttura si impegna a:

- Rispettare la normativa vigente in materia ed assicurare le modalità operative e metodologiche previste dal piano terapeutico socio riabilitativo;

- Perseguire obiettivi ed adottare metodi fondati sul rispetto dei diritti dell'utente, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
- Favorire relazioni significative con l'ambiente di riferimento, ove abbiano un significato positivo;
- Favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo di servizi del tempo libero, dei servizi socio – sanitari, e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;
- Collaborare con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza e con le Autorità competenti.

Il Gestore garantisce che gli operatori addetti al servizio prestino la propria attività giornaliera in modo da assicurare la funzionalità del servizio ed il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti, assicurando altresì la continuità del rapporto operatore/utente.

L'orario di svolgimento giornaliero delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti ed ai relativi programmi di intervento/progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI).

La Struttura si impegna a garantire agli ospiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della struttura, sulla base delle indicazioni della UF SMA o dell'équipe inviante, nonché ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli stessi.

La Struttura deve presentare periodicamente una relazione concernente:

- i dati sulle attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti relativi agli ospiti inseriti;
- le proposte di ulteriori prestazioni da svolgersi nel periodo successivo ai fini

della piena realizzazione del progetto terapeutico – riabilitativo individualizzato (PTRI).

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE

Nel rispetto della disciplina in materia di *privacy*, la Struttura si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa alle persone ospitate e all’organizzazione della vita comunitaria, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di accreditamento.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E ASSENZE

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Gestore riceverà un corrispettivo giornaliero onnicomprensivo di € _____,00 (non superiore ad Euro 160,00 al giorno), oltre IVA, se dovuta, per ciascun ospite accolto nella Struttura residenziale per le effettive giornate di presenza.

Il Gestore, con la sottoscrizione del presente accordo riconosce che la tariffa ha validità per l’intero triennio di durata della convenzione.

La struttura non può chiedere assistenza integrativa con remunerazione aggiuntiva rispetto a quella fissata dalla suddetta retta giornaliera.

In caso di assenza per ricovero ospedaliero il mantenimento del posto è comunque garantito per un massimo di 15 giorni durante i quali la retta viene riconosciuta al 70%. In caso di assenza temporanea dovuta al rientro negli ambiti sociali di provenienza o in famiglia, purché siano rientri previsti nel progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI), è garantito il mantenimento del posto per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi e per tale periodo è riconosciuta la retta al 70%.

ART. 9 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE, DI DOCUMENTAZIONE A CORREDO E DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La Struttura si impegna ad inviare alla zona-distretto di provenienza dell'utente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui il servizio è stato eseguito, la pre fattura e la documentazione necessaria all'espletamento dei controlli. Nel caso di utenti inseriti da altre Aziende USL, regionali od extra regionali, la fatturazione deve essere inviata direttamente alle Aziende USL di provenienza.

In particolare, nella documentazione a corredo della pre fattura, devono essere specificati:

- cognome, nome e indirizzo, comune di residenza anagrafica e codice fiscale dell'utente, giorni di effettiva presenza e di eventuali assenze, retta applicata, data di ingresso e data delle dimissioni.

La documentazione di rendiconto delle prestazioni deve essere distinta per Zona Distretto di appartenenza degli utenti ed inviata alla Zona competente.

La fattura mensile deve essere preceduta dalla suddetta prefattura in quanto la fattura può poi essere emessa solo dopo il controllo e l'invio da parte della Zona – Distretto (entro i successivi dieci giorni lavorativi) di un apposito ordine elettronico sul canale NSO (nodo smistamento ordini), come sancito dalla legge per le Aziende e gli enti del SSN. Il numero d'ordine deve essere riportato in fattura, pena l'impossibilità di liquidazione della stessa fattura. Le fatture devono pertanto riportare il numero di ordine indicato dall'Azienda USL ed essere inviate in modalità elettronica (fattura elettronica PA) tramite il sistema di interscambio SDI e comunque conforme alla normativa vigente.

A tal fine, il codice univoco ufficio da utilizzare per la fatturazione elettronica PA è il seguente: 4Z3U0J per Area Livorno (utenti inseriti dalla Zona Livornese, dalla Zona Bassa Val di Cecina – Val di Cornia, e dalla Zona dell'Elba).

Il pagamento delle fatture avviene entro i termini di legge dalla data di ricevimento (60 giorni), previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa della Struttura, accertata tramite DURC, e delle presenze effettive degli assistiti e degli importi dovuti.

Le parti convengono che qualora emergano differenze tra quanto fatturato e quanto emerso da ulteriori e successivi controlli, queste sono regolate attraverso l'emissione di fatture integrative o di note di credito compensate e/o stornate nelle forme di legge.

ART. 10 – OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 271 del 27 luglio 2022, le prestazioni oggetto del presente contratto possono anche essere soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

In ogni caso, il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

Il Gestore si impegna altresì, ai sensi dell'art.3 della suddetta Legge 136/2010, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso La Società Poste italiane S.p.A. al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività svolta.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

La Struttura è tenuta ad avere apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;

- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate, derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti i locali ai funzionari incaricati dall'Azienda USL, ai fini dello svolgimento di attività di vigilanza e controllo della stessa Azienda USL, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

La Struttura si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra i suddetti funzionari e il personale e fra gli stessi e le persone ospitate.

ART. 13 – PERSONALE E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

Il Gestore dichiara e garantisce espressamente che tutto il personale utilizzato è sempre in possesso dei requisiti professionali, anche formativi e di aggiornamento obbligatorio previsto dalle normative vigenti, e della adeguata preparazione tecnico-professionale tale da assicurare un servizio rispondente alle esigenze psico-fisiche degli ospiti.

La Struttura garantisce che gli operatori addetti al servizio prestino la propria attività giornaliera in modo da assicurare la funzionalità del servizio ed il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti, assicurando altresì la continuità del rapporto operatore/utente.

Il Gestore concorda con l'Azienda USL eventuali iniziative di formazione e aggiornamento, la predisposizione di progetti di qualità e di protocolli operativi per un miglioramento continuo dell'attività di assistenza ai soggetti ospitati.

La documentazione che attesta la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale è consultabile presso la Struttura.

ART. 14 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Gestore è obbligato ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679”.

Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività e prestazioni oggetto del presente accordo è l'Azienda USL Toscana Nord Ovest per gli utenti inseriti in Struttura.

La Struttura del Gestore agisce, per gli assistiti inseriti dall'Azienda USL, in qualità di Responsabile esterno dell'Azienda USL, nella figura del proprio rappresentante legale, nominato giusto allegato “atto giuridico” per il presente contratto che specifica le finalità perseguiti, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento. Il personale dipendente della Struttura od ivi operante, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è designato incaricato del trattamento dal Gestore in qualità di responsabile esterno del trattamento ed è tenuto all'osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Art. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la Zona – Distretto dell’Azienda USL è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla Zona – Distretto entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Azienda USL si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L’Azienda USL si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto o il mancato conseguimento dei requisiti organizzativi ed in generale di quanto previsto dal Regolamento Regionale 79/R/2016. Di fronte a tale violazione è concesso un termine di 30 giorni dalla contestazione per l’adeguamento ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora sia verificato il persistere

dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procede a sospendere il contratto.

16.2. Sospensione

La Zona – Distretto dell’Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere il contratto

qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo.

Di fronte a tale inosservanza viene concesso alla Struttura un termine di 30 giorni

dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo,

qualora sia verificato il persistere dell’inottemperanza, si procede a sospendere la

convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il

contratto si intende automaticamente risolto.

16.3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione

all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L’Azienda USL può recedere dalla convenzione prima della scadenza per motivate

esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale

o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi.

In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda USL.

16.4. Risoluzione

L’Azienda USL può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata

tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda USL.

16.5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza Covid-19;
- accertato caso di incompatibilità o di conflitto di interesse addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 18 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dalla data del _____ 2023 – _____ 2026 e può essere prorogato previa accettazione espressa, nonché rinnovato previa adozione degli atti da parte dei competenti organi per un analogo periodo, salvo venga richiesta la risoluzione da una delle parti entro novanta giorni prima della scadenza.

ART. 19 – ELENCO DEL PERSONALE

Il Gestore, al momento della stipula del presente contratto, consegna alla Azienda USL l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera

professione. Le eventuali modifiche sono comunicate tempestivamente.

ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ

Il Gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge n. 412/1991 e smi art. 4, comma 7, e Legge n. 662/1996 e smi art. 1, comma 5 e comma 19.

La Azienda USL può richiedere al Gestore la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Gestore si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda USL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso le strutture del Gestore.

ART. 21 – NORME FINALI

Nell'eventualità che, nella vigenza del presente contratto, siano approvate ed introdotte nuove norme dalla legislazione regionale o nazionale, le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente contratto è registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A –

Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico

del Gestore che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 23 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest

ed ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti al SSN.

ART. 24 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non

autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Pisa, lì _____

Per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest (firma digitale)

Per la _____ – Il _____

(firma digitale)